

Un sistema più europeo per gli scambi internazionali

di **Raffaele Rizzardi**

Sono passati 17 anni da quando l'Unione europea ha avviato il sistema transitorio per gli scambi intracomunitari di beni, che aveva fatto cadere il sistema doganale tra gli Stati membri. Non si ha la minima idea di quando potrebbe diventare "definitivo", cioè un regime del mercato interno, nel quale dovrebbe essere indifferente, anche in termini di adempimenti, comprare dall'impresa di un'altra regione del medesimo Stato piuttosto che da un'impresa sita all'estero.

L'ordinamento italiano aveva recepito le novità del 1993, adottando vari decreti legge, di cui l'ultimo e definitivo è stato il 331. Questo provvedimento si occupa prevalentemente delle cessioni di beni, ma considerava anche i servizi connessi agli scambi internazionali, come le intermediazioni e i trasporti. Queste operazioni erano trattate anche nella legge Iva, Dpr 633, e il primo problema aveva interessato le provvigioni, che la Comunitaria 2008 aveva ricondotto nelle norme generali. Questa modifica ha già comportato una variazione essenziale nel regime degli agenti, con il passaggio dalla non imponibilità al "fuori campo", che significa niente volume d'affari, niente benefici degli esportatori abituali e rimborsi annuali anziché trimestrali. Dal 2010 anche gli esecutori di lavorazioni e i trasportatori subiranno la stessa sorte, e ciò in quanto lo schema di decreto legislativo varato giovedì dal Governo, che recepisce le nuove direttive comunitarie note come "pacchetto Iva", ricolloca tutti i servizi nell'ambito delle norme ordinarie.

Ma non solo queste sono le innovazioni ormai prossime a entrare in vigore. La più rilevante riguarda il criterio generale di territorialità per le prestazioni di servizi, cioè l'individuazione del luogo in cui deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto. Applicare l'Iva in un certo Paese significa che un prestatore dello stesso Paese del committente emette una fattura soggetta al tributo (che potrebbe anche non essere imponibile, come ora riconosciuto per le mediazioni su scambi intercorsi al di fuori dell'Unione europea), mentre il cliente di un altro paese assoggetterà l'operazione con il sistema del reverse charge, impropriamente chiamato dell'autofattura, in quanto - come negli scambi di beni - le operazioni devono essere assistite da un documento

con lo status di fattura, anche se il debitore di imposta è il cliente e non il fornitore. Se invece il committente è un "privato" di altro Stato, il prestatore del servizio deve identificarsi in questo paese, moltiplicando così il numero delle partite Iva. Non fa passi avanti, al riguardo, il sistema chiamato one stop shop, secondo cui sarà possibile usare un'unica partita in tutti gli Stati. Al momento il sistema esiste per i fornitori extracomunitari di servizi elettronici, che calcolano l'imposta in funzione del paese del cliente privato, ma regolano i rapporti con il solo ufficio di iscrizione.

La prima novità in tema di localizzazione delle operazioni, non specificamente considerate, consiste nella generalizzazione del reverse charge nei rapporti tra soggetti identificati ai fini Iva di Paesi diversi, e tra questi andranno annoverati - come già avviene per le merci - tutti gli enti non commerciali per la relativa attività istituzionale. Gli enti verseranno però l'imposta al nostro Erario, non avendo altri obblighi per l'Iva. Novità per il noleggio o leasing: per quelli a lungo termine verso soggetti Iva l'imposta sarà dovuta nel Paese del cliente, che quindi applicherà le proprie regole di detrazione e non quelle più favorevoli del Paese della società proprietaria del veicolo. E per un controllo di tutti i servizi tra Stati membri dell'Unione, anche le prestazioni finiranno negli elenchi.

Le fatture per servizi con Iva estera tendono così a ridursi, rimanendo circoscritte a quelle riferibili a specifiche prestazioni, come quelle immobiliari, alberghiere o di ristorazione, e la significativa novità per il rimborso di questa imposta consiste in una nuova procedura, adottata a livello europeo, secondo cui la richiesta sarà presentata in via telematica alla propria amministrazione finanziaria, anziché all'ufficio centrale di ciascuno degli altri 26 Stati aderenti all'Unione europea. L'unicità della procedura consentirà di inserire tutte le fatture, senza trascurare quelle dei paesi con scarsa rilevanza del tributo da richiedere. Inoltre l'ufficio del proprio Paese darà il via libera sugli aspetti soggettivi, evitando quindi di dover giustificare anche ad altri uffici esteri che l'impresa o il professionista esistono veramente e svolgono attività rilevante ai fini del tributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole - 24 Ore Documenti, p. 3	◆◆	Fiscale - Imposte indirette - IVA - Disposizioni generali - Territorialità dell'imposta - Tassazione dei servizi internazionali - Novità introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE - Approvazione del DLgs. da parte del Consiglio dei Ministri	12
-------------------------------------	----	---	----